



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
la CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Ugo MONTELLA    | Presidente                           |
| Giovanni GUIDA  | Consigliere                          |
| Paolo ONELLI    | Consigliere                          |
| Enrico TEDESCHI | Consigliere                          |
| Bruno LOMAZZI   | Primo Referendario (Relatore)        |
| Matteo SANTUCCI | Primo Referendario                   |
| Andrea DI RENZO | Referendario (Relatore ed estensore) |
| Chiara GRASSI   | Referendario                         |
| Federica LELLI  | Referendario                         |

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2024;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, concernente *“Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”*;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/13 e n. 5/SSRRCO/QMIG/22;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie ha aggiornato le linee di orientamento sul giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni/province autonome;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 266/C del 30 aprile 2025 con la quale è stato approvato il *“Disegno di legge regionale recante «Rendiconto Generale per l'esercizio 2024»”* e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 393/C del 26 giugno 2025 avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta regionale n. 266/C del 30/04/2024 - determinazioni”* con la quale sono state confermate le risultanze e sono stati riapprovati gli allegati sub lettere da a) ad s) della Delibera di Giunta regionale n. 266/C;

RILEVATO CHE, in data 14 giugno 2025 (prot. n. 2077 del 16 giugno 2025) è pervenuto il parere sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2024 da parte del Collegio dei revisori della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione - ordinanza n. 129/2025/PARI del 27 giugno 2025 con la quale sono stati trasmessi i deferimenti dei Magistrati istruttori, unitamente alle bozze istruttorie della relazione sulla gestione finanziaria 2024 della Regione Abruzzo, al fine di avviare il contraddittorio, all'Amministrazione stessa e alla Procura regionale;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione - ordinanza il Presidente della Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica, per il 9 luglio 2025 alle ore 10:30 e l'udienza di parifica per il 17 luglio 2025 alle ore 11:00;

VISTE le note del 4 luglio 2025 (prot. n. 282427/25 acquisita con n. 2300 del 7 luglio 2025) e dell'8 luglio 2025 (prot. n. 287208/25 acquisita con n. 2338 del 9 luglio 2025);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2024, a seguito dell'adunanza svoltasi in data 9 luglio 2025;

VISTE le memorie conclusionali depositate dalla Procura regionale in data 10 luglio 2025 e quelle dell'Amministrazione regionale (Dipartimenti Risorse e Sanità) in data 11 luglio 2025;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dai Magistrati istruttori di seguito indicate:

- il Magistrato istruttore Referendario Andrea Di Renzo per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – esiti giudizio di parifica 2023 – verifica misure correttive”*
- il Magistrato istruttore Consigliere Giovanni Guida per la parte di relazione contenuta recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – analisi del bilancio preventivo e consuntivo”*;

- il Magistrato istruttore Referendario Federica Lelli per la parte di relazione contenuta recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – La programmazione e il bilancio di previsione”*;
- il Magistrato istruttore Referendario Chiara Grassi per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – Lo Stato patrimoniale e il Conto economico – Analisi dei residui- attendibilità e affidabilità dei dati contabili”*;
- il Magistrato istruttore Referendario Federica Lelli per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – corrispondenza fra bilancio preventivo e rendiconto”*;
- il Magistrato istruttore Primo Referendario Matteo Santucci per la parte di relazione recante: *“Organizzazione amministrativa - spesa di personale”*;
- il Magistrato istruttore Primo Referendario Bruno Lomazzi per la parte di relazione recante: *“Spesa sanitaria”*;
- il Magistrato istruttore Referendario Federica Lelli per la parte di relazione recante: *“Quadro generale delle società partecipate - enti strumentali”*;
- il Magistrato istruttore Consigliere Enrico Tedeschi per la parte di relazione recante: *“Quadro generale fondi strutturali e di investimento europei (SIE) – quadro generale PNRR e PNC”*;
- il Magistrato istruttore Consigliere Paolo Onelli per la parte di relazione recante: *“Funzionamento dei controlli interni”*;

UDITI, nell’odierna pubblica udienza il Presidente Ugo Montella e i Magistrati relatori Andrea Di Renzo e Bruno Lomazzi;

UDITO il Procuratore regionale, Presidente di Sezione Giacinto Dammicco;

UDITO, in rappresentanza della Regione Abruzzo, il Presidente Marco Marsilio;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. In data 30 aprile 2025 è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 266/C, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante «Rendiconto Generale per l'esercizio 2024»”*.

2. Con nota del 27 giugno 2025, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data con prot. n. 2229, la Regione Abruzzo ha trasmesso le delibere di Giunta regionale del 26 giugno 2025, n. 392 avente ad oggetto: *“DGR N. 265 del 30 Aprile 2025. Determinazioni”* e n. 393/C avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 266/C del 30/04/2025 – Determinazioni”*.
3. La deliberazione - ordinanza n. 129/2025/PARI del 27 giugno 2025 con la quale sono stati trasmessi i deferimenti dei Magistrati istruttori, unitamente alle bozze istruttorie della relazione sulla gestione finanziaria 2024 della Regione Abruzzo, al fine di avviare il contraddittorio, all'Amministrazione stessa e alla Procura regionale.
4. Con la suddetta deliberazione - ordinanza il Presidente della Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica, per il 9 luglio 2025 alle ore 10:30 e l'udienza di parifica per il 17 luglio 2025 alle ore 11:00.
5. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha trasmesso: le note del 4 luglio 2025 (prot. n. 282427/25 acquisita con n. 2300 del 7 luglio 2025) e dell'8 luglio 2025 (prot. n. 287208/25 acquisita con n. 2338 del 9 luglio 2025);
6. Nell'udienza di pre-parifica del 9 luglio 2025, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2024, i rappresentanti della Procura regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni, illustrando il contenuto degli atti depositati e facendo riserva di depositare successive memorie conclusionali.
7. Con note acquisite al protocollo della Sezione n. 2393 e n. 2394 dell'11 luglio 2025 la Regione ha presentato le proprie memorie conclusive.
8. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 2373 del 10 luglio 2025 il Procuratore regionale ha trasmesso la propria Requisitoria, nella quale ha così concluso: *“parificare, rimettendosi alle valutazioni della Sezione per il Controllo riguardo alla opportunità di esprimere una riserva sulla modalità di determinazione dell'importo trasferito all'Agenzia per l'Ambiente e sottolineando comunque l'esigenza di formulare puntuali raccomandazioni a tale riguardo e al riguardo altresì delle altre criticità esposte”*.
9. All'odierna udienza sono presenti: per la Procura regionale, il Procuratore

regionale, Pres. Giacinto Dammicco; per l'Amministrazione regionale, il Presidente Marco Marsilio.

Il Procuratore regionale si è richiamato alle conclusioni già versate in atti e ne ha illustrato le argomentazioni già in essi rappresentate.

Il Presidente Marco Marsilio ha ribadito le argomentazioni precedentemente illustrate in istruttoria e in sede di pre-parifica.

10. Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2024, unitamente alle relative tabelle.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

### **CONTO DEL BILANCIO**

#### **Risultato della gestione di competenza**

La gestione di competenza dell'esercizio 2024 chiude con un saldo finale positivo pari ad euro 71.507.660, calcolato sommando al saldo tra accertamenti e impegni (euro 74.127.663) il saldo negativo del Fondo pluriennale vincolato (euro -2.620.003).

| GESTIONE DI COMPETENZA                   | 2024              |
|------------------------------------------|-------------------|
| Totale accertamenti                      | 4.777.403.657     |
| Totale impegni                           | 4.703.275.994     |
| <b>SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI</b>        | <b>74.127.663</b> |
| F.P.V. di Entrata                        | 221.701.645       |
| F.P.V. di Spesa                          | 224.321.648       |
| <b>SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b> | <b>-2.620.003</b> |
| <b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>         | <b>71.507.660</b> |

#### **Gestione residui**

I residui attivi, a fine 2024, ammontano a 2.552.596.700 euro, dei quali 946.130.606 euro, derivanti dalla competenza 2024, e 1.606.466.094 euro relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano, invece, a 2.143.202.567 euro, dei quali 903.671.453 euro, derivanti dalla competenza 2024 e 1.239.531.114 euro relativi ad esercizi precedenti.

Il saldo della gestione residui risulta essere positivo per un importo di (+) 409.394.133 euro.

| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Residui iniziali all'1.1 (a)                                  | 2.652.566.064        |
| Riscossioni in c/residui (b)                                  | 909.537.980          |
| Riaccertamento residui (c)                                    | -136.561.990         |
| Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)                   | 1.606.466.094        |
| Residui di competenza (e)                                     | 946.130.606          |
| <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e)</b>              | <b>2.552.596.700</b> |
| % di riscossione dei residui (g=b/a)                          | 34,29                |
| % di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza) | 19,80                |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                        |                      |
| Residui iniziali all'1.1 (a)                                  | 2.594.650.697        |
| Pagamenti in c/residui (b)                                    | 1.241.142.929        |
| Riaccertamento residui (c)                                    | -113.976.654         |
| Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)                   | 1.239.531.114        |
| Residui di competenza (e)                                     | 903.671.453          |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e)</b>             | <b>2.143.202.567</b> |
| % di pagamento dei residui (g=b/a)                            | 47,83                |
| % di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza)      | 19,21                |
| <b>SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>                       | <b>22.585.336</b>    |

### **Gestione di cassa (competenza e residui)**

Alla chiusura dell'esercizio 2024 la gestione di cassa della Regione presenta un risultato positivo pari a euro 620.714.557, determinato dal fondo di cassa iniziale (euro 920.650.997) aumentato delle riscossioni (euro 4.740.811.030) e diminuito dai pagamenti (euro 5.040.747.471) complessivi dell'esercizio, come riscontrato dalle indicate scritture.

|                             | <b>DA RENDICONTO</b> | <b>DA TESORIERE</b> | <b>DA SIOPE</b>    |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| FONDO CASSA ALL' 1.1        | 920.650.997          | 920.650.997         | 920.650.997        |
| Riscossioni                 | 4.740.811.030        | 4.740.811.030       | 4.740.811.030      |
| Pagamenti                   | 5.040.747.471        | 5.040.747.471       | 5.040.747.471      |
| <b>FONDO CASSA AL 31.12</b> | <b>620.714.557</b>   | <b>620.714.557</b>  | <b>620.714.557</b> |

### **Risultato di amministrazione**

Il risultato contabile di amministrazione della Regione al 31.12.2024 è pari a 805.787.042 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un disavanzo di amministrazione pari a (-) 72.330.663 euro.

| DESCRIZIONE                                                                                                                                   | RESIDUI       | COMPETENZA    | TOTALE              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio                                                                                                                     |               |               | 920.650.997         |
| Riscossioni                                                                                                                                   | 909.537.980   | 3.831.273.051 | 4.740.811.030       |
| Pagamenti                                                                                                                                     | 1.241.142.929 | 3.799.604.542 | 5.040.747.471       |
| Saldo di cassa al 31 dicembre                                                                                                                 |               |               | 620.714.557         |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate                                                                                              |               |               |                     |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>                                                                                                          |               |               | <b>620.714.557</b>  |
| Residui attivi                                                                                                                                | 1.606.466.094 | 946.130.606   | 2.552.596.700       |
| - di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale |               |               | 35.559.721          |
| Residui passivi                                                                                                                               | 1.239.531.114 | 903.671.453   | 2.143.202.567       |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                                                |               |               | 38.364.489          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale                                                                                       |               |               | 185.957.159         |
| Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie                                                                                          |               |               | 0                   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>                                                                                            |               |               | <b>805.787.042</b>  |
| <b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>                                                                           |               |               |                     |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                           |               |               | <b>805.787.042</b>  |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12                                                                                                  |               |               | 18.325.558          |
| Accantonamento residui perenti al 31/12                                                                                                       |               |               | 3.655.253           |
| Fondo anticipazione liquidità d.l. n. 35 del 2013 e s.m. rifinanziamenti                                                                      |               |               | 162.969.696         |
| Fondo perdite società partecipate                                                                                                             |               |               | 15.353.102          |
| Fondo contenzioso                                                                                                                             |               |               | 81.666.833          |
| Altri accantonamenti                                                                                                                          |               |               | 80.411.804          |
| <b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>                                                                                                               |               |               | <b>362.382.247</b>  |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                                                                                           |               |               | 69.771.400          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                                                                            |               |               | 412.999.577         |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                                                                                  |               |               | 0                   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                                                                                      |               |               | 28.960.484          |
| Altri vincoli                                                                                                                                 |               |               | 0                   |
| <b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>                                                                                                                 |               |               | <b>511.731.461</b>  |
| <b>TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>                                                                                               |               |               | <b>4.003.997</b>    |
| <b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>                                                                                                               |               |               | <b>- 72.330.663</b> |

### **Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2024**

Nel 2024, a fronte di una capacità di indebitamento pari ad euro 132.399.882, gli impegni per ammortamento mutui si attestano ad euro 105.593.907. Considerando l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (2.583.864 euro), si determina un

risultato positivo pari a 29.389.838 euro. Nel corso dell'esercizio 2024 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

|                                                                                                                          | Accertamenti/Impegni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RENDICONTO 2024</b>                                                                                                   |                      |
| A) Ammontare del Titolo I dell'entrata                                                                                   | 3.485.028.210        |
| B) Entrate Titolo I vincolate                                                                                            | 2.823.028.803        |
| C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)                       | 661.999.407          |
| D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del Titolo I depurato)                                         | 132.399.882          |
| E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)                                                                   | 105.593.907          |
| F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio                                                       | 0                    |
| G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento  | 0                    |
| H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale | 2.583.864            |
| <b>SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI</b>                                                                    |                      |
| M=D-E-F+G+H                                                                                                              | 29.389.838           |

### CONTO DEL PATRIMONIO

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto negativo pari a euro (-) 226.372.680, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 3.828.339.182 euro e il totale delle passività, pari a 4.054.711.862 euro.

| ATTIVITA'                                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Immobilizzazioni                               | 673.882.642          |
| Attivo circolante                              | 3.154.456.541        |
| Ratei e risconti                               | -                    |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                        | <b>3.828.339.182</b> |
| PASSIVITA'                                     |                      |
| Fondo rischi e oneri                           | 127.824.680          |
| T.F.R.                                         | 18.499.385           |
| Debiti                                         | 3.143.039.885        |
| Ratei, risconti e contributi agli investimenti | 765.347.912          |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                       | <b>4.054.711.862</b> |
| Conti d'ordine                                 | <b>224.321.648</b>   |
| <b>DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:</b>   |                      |
| - Totale patrimoniale attività                 | 3.828.339.182        |
| - Totale patrimoniale passività                | 4.054.711.862        |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO</b> | <b>- 226.372.680</b> |
|------------------------------------------|----------------------|

## CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2024 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 100.544.735 euro.

| CONTO ECONOMICO                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| A) Componenti positivi della gestione                      | 4.293.106.117        |
| B) Componenti negativi della gestione                      | 4.059.399.512        |
| <b>Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)</b> | <b>233.706.604</b>   |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                |                      |
| Proventi finanziari                                        | 32.199.399           |
| Oneri finanziari                                           | 59.582.909           |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>              | <b>- 27.383.510</b>  |
| RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE                  |                      |
| Rivalutazioni                                              | 1.125.732            |
| Svalutazioni                                               | 973.840              |
| <b>Totale rettifiche (D)</b>                               | <b>151.892</b>       |
| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                              |                      |
| Proventi straordinari                                      | 135.677.837          |
| Oneri straordinari                                         | 237.180.867          |
| <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>            | <b>- 101.503.030</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>           |                      |
|                                                            | <b>104.971.957</b>   |
| Imposte                                                    | 4.427.221            |
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                               | <b>100.544.735</b>   |

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudizio di parificazione, previsto per i rendiconti generali delle Regioni dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità dei dati contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa,

con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.

Il giudizio di parificazione si conclude con la decisione, alla quale è allegata una relazione, nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive necessarie al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e l'efficacia e l'efficienza della spesa.

In forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione di controllo *“verifica il rendiconto generale [...] e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture”*.

**1.1.** La Corte costituzionale ha osservato che la procedura di parifica rientra fra i *“puntuali controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali”* (cfr. Corte cost. 17 maggio 2018, n. 101, punto 6.2.3 della motivazione); il giudizio sul rendiconto della Regione *“non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato [esso è] ascrivibile al novero dei <controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali> (sentenza n. 101 del 2018). In tale sede <la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono> (sentenza n. 226 del 1976) ..., <risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo> (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla <parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano> (sentenza n. 146 del 2019)”*. (cfr. Corte cost. 31 luglio 2020, n. 189, punto 3.1.1. della motivazione). E' stato,

da ultimo, precisato che *“l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica [...] ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali”* (cfr. Corte cost. 23 giugno 2022, n. 184).

**1.2.** Le Sezioni riunite in sede di controllo nell'affermare che il procedimento di parifica ha natura sostanziale di controllo seppure *“con le forme della giurisdizione contenziosa”*, ha sottolineato che esso trova la propria disciplina (unicamente) negli artt. 39, 40 e 41 del t.u. n. 1214 del 1934, restando fermo *“l'ancoraggio ai principi generali che governano l'espletamento di funzioni neutrali da parte di un organo terzo magistratuale, quali, in particolare, il principio del contraddittorio e quello della pubblicità”* (cfr. Delib. N. 5/SSRRCO/QMIG/22).

**1.3.** La Sezione delle autonomie da ultimo ha anche ribadito il carattere vincolante dell'accertamento compiuto con la decisione di parifica, che pur senza determinare un effetto conformativo diretto, non potendo la pronuncia incidere sul contenuto degli atti legislativi regionali, demanda alle autonome determinazioni e alle responsabilità degli organi regionali di compiere le scelte politiche necessarie a rimodulare i programmi di entrata e di spesa per rimediare agli scostamenti rilevati dalla Corte (cfr. delib. N. 10/SEZAUT/2025/INPR).

**1.4.** In ordine al ruolo del Pubblico Ministero contabile nel presente giudizio, lo stesso è interveniente necessario *«nell'interesse della legge, a salvaguardia del “bene protetto” in concreto tutelato, sostanziantesi nella veridicità e nell'attendibilità dei bilanci, essendo lo stesso titolare di uno specifico interesse alla corretta verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, ovvero dell'interesse – come di recente ribadito dalla ... sentenza n. 34/2024 delle SS.RR. in sede giurisdizionale – “alla*

*legalità finanziaria”, che, in assenza della affermata legittimazione, rischierebbe di essere “illegittimamente sacrificato”» (SS.RR. spec. comp. sentenza n. 3/2025/DELC).*

2. Alla luce dei principi ora ricordati, la Sezione ha esaminato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2024, nelle sue componenti, sopra rappresentate, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale con i relativi allegati.

3. Si osserva, preliminarmente, che l’iter di approvazione della proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stato connotato da alcune criticità, successivamente superate con l’approvazione delle delibere di Giunta regionale del 26 giugno 2025 n. 392 avente ad oggetto: *“DGR N. 265 del 30 Aprile 2025. Determinazioni”* e n. 393/C avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 266/C del 30/04/2025 – Determinazioni”*. In particolare si evidenzia come il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 - come richiamato nella DGR 265 del 30 aprile 2025 - sia stato approvato dalla Giunta regionale, in assenza del prescritto parere preventivo del Collegio dei Revisori, in violazione di quanto previsto dal principio contabile applicato 4.2, e correlativamente la deliberazione di Giunta regionale n. 266/C, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante «Rendiconto Generale per l'esercizio 2024»”*, risulta essere stata approvata in assenza dell’asseverazione del Collegio dei Revisori sui crediti e debiti reciproci verso gli Organismi partecipati nonché del prescritto parere di legge sullo schema di rendiconto del Consiglio regionale (deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 62 del 29 aprile 2025).

Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia, nuovamente, la necessità che, in chiave prospettica, l’Amministrazione regionale adotti procedure di approvazione dei documenti di bilancio, nel pieno rispetto della disciplina contabile e delle prerogative del Collegio dei Revisori, che è *“organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente (art. 72 del d.lgs. n. 118/2011)”*, la cui attività è, altresì, funzionale agli accertamenti delle Sezioni regionali di controllo (da ultimo Sez. Autonomie deliberazione n. 6/2024).

**3.1.** I controlli sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita in corso di istruttoria, nonché a seguito del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura erariale, hanno attestato:

- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il raggiungimento degli equilibri di bilancio, di competenza a consuntivo, mediante il prospetto previsto dall'art. 1, commi 819, 820 e 821 della legge n. 145/2018 (allegato 10 d.lgs. n. 118/2011);
- i limiti all'ammontare complessivo delle spese per il personale, al trattamento economico accessorio ed ai rapporti di lavoro c.d. flessibili, posti dalle norme statali di finanza pubblica;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011;
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

**3.2.** Nel quadro di una gestione finanziaria che ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio e garantito l'ulteriore riduzione del disavanzo di amministrazione sono state riscontrate tuttavia alcune irregolarità hanno avuto riflesso sulla parificabilità di talune poste contabili e sulle risultanze del rendiconto in esame.

**3.2.1.** In primo luogo, si rileva che la Regione ha posto in essere delle prime misure correttive a seguito della decisione n. 216/2024/PARI di questa Sezione, con la quale si sono parificate con riserva le seguenti poste: capitolo di entrata n. 37204/1; capitolo di spesa n. 321960/1; gruppo 804 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili; punto C del passivo dello stato patrimoniale "trattamento di fine rapporto". Nella predetta decisione, per quanto qui maggiormente interessa, si sono ritenuti sussistenti dubbi in ordine alle modalità di contabilizzazione delle risorse relative alla gestione autonoma regionale del TFS-TFR, in riferimento alla *"persistenza di una situazione di potenziale debito attualmente non coperto"* e alla *"assenza di adeguati presidi per quanto attiene la finalizzazione delle relative somme annualmente riscosse"*.

In vero la Regione ha provveduto ad introdurre, nel rendiconto in esame, un “Fondo accantonamento TFS-TFR” per euro 18.499.385 che viene, inoltre, riportato nel punto C del passivo dello Stato Patrimoniale. Tuttavia, la predetta quantificazione del fondo, alla luce dei dati forniti nel corso dell’istruttoria sul debito potenziale alla data del 31 dicembre 2024 (euro 39.625.556), risulta sottostimata per euro 21.126.171. Per le ragioni di seguito esposte, non appaiono al riguardo sufficienti le misure programmate di progressivo incremento degli stanziamenti in parte spesa nel bilancio di previsione 2025-2027.

Soltanto, infatti, l’integrale accantonamento del predetto importo appare idoneo – considerato l’oggetto del presente giudizio – a rendere ‘neutra’, dal punto di vista contabile, la gestione in essere rispetto a quella che sarebbe posta in essere ove la Regione fosse tenuta/avesse optato – come le altre Regioni a statuto ordinario – per il riversamento all’INPS della quota pari all’intero importo maturato *ratione temporis* e rivalutato relativo ai dipendenti regionali.

Più nello specifico, prendendo le mosse dalla persistente applicabilità della disciplina regionale, di cui alla legge regionale 31 agosto 1978, n. 57 ss.mm.ii., che non reca una specifica e derogatoria disciplina contabile e non avendo trovato attuazione la previsione di istituzione del Fondo autonomo di previdenza (artt. 4-5, l.r. n. 90/1988) - la valutazione della cui compatibilità costituzionale in riferimento ai profili già evocati nella precedente decisione di questa Sezione n. 216/2024/PARI non appare rilevante nell’odierno giudizio in quanto la posta in esame sarebbe la medesima sia se riversata all’INPS sia se accantonata in uno specifico fondo non alterando quindi il saldo contabile - non possono che trovare applicazione i principi generali di contabilizzazione di tale posta, applicati dalle altre Amministrazioni (cfr., in via esemplificativa, bilanci di CONSOB, AGCOM, ANAC, AGCM e INAIL), che, in base a speciali disposizioni normative, continuano ad erogare direttamente il TFR/TFS (cfr. anche art. 1 DPCM 20 dicembre 1999). A livello sistematico appare emergere una chiara dicotomia: le somme in analisi, come maturate da ciascun dipendente in relazione alla retribuzione e agli altri elementi utili ai fini del calcolo

del TFR, al netto delle eventuali anticipazioni concesse e delle somme trasferite ai fondi di previdenza complementare, secondo la normativa vigente e la relativa consistenza, annualmente rivalutate, sono da riversare all'INPS o da accantonare in specifico fondo.

Ebbene il mancato accantonamento di risorse disponibili consentirebbe spese oltre il limite del naturale equilibrio, in contrasto con i principi costituzionali (*ex plurimis* sentenza n. 274/2017), ovvero potrebbe consentire uno sviamento delle risorse in parola dalla loro naturale destinazione.

Quanto ora rilevato si pone in linea di piena coerenza con la natura delle risorse correlate all'erogazione del TFR/TFS. Già da tempo la Cassazione (tra le tante, sentenza n. 12201/2002) ha, infatti, chiarito che: *“Il diritto all'indennità in questione, infatti, può considerarsi nascente con la cessazione del rapporto di lavoro. Secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 297 del 1982, l'emolumento costituisce un diritto di credito a pagamento differito (e cioè al momento della cassazione del rapporto o a quello in cui si verificano i presupposti per ottenere un'anticipazione) il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione e degli accessori aventi natura retributiva. Tale diritto, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 del codice civile, così come modificato dall'art. 1 della L. n. 297/1982; presenta i caratteri della certezza e liquidità ed ha natura sostanzialmente retributiva (c.d. retribuzione differita), in quanto trova causa diretta nel rapporto di lavoro (SS.UU., 23 novembre 1987, n. 8625, e successiva, costante giurisprudenza della Sezione Lavoro). E' significativo ricordare che tale natura, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 1 febbraio 1985, n. 664), non viene meno per il fatto che l'indennità sia esclusa dalla base imponibile previdenziale, ai sensi dell'art. 12, n.3, della L. 30 aprile 1969, n. 153. Tale meccanismo di nascita dell'indennità comporta che il lavoratore possa esperire, anche prima del verificarsi dei suddetti presupposti, un'azione di mero accertamento diretta ad eliminare dubbi circa la natura retributiva di particolari emolumenti, al fine di stabilire se le stesse possano rientrare nel calcolo di quella di fine rapporto. Anche l'anticipazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni soggettive*

*ed oggettive di cui all'art. 1 della legge n. 297/1982, costituisce oggetto di un diritto del lavoratore ed ha la stessa natura dell'indennità di fine rapporto (Sez. Lav., 21 gennaio 1988, n. 448), tanto che il suo calcolo deve essere effettuato come se alla data della richiesta fosse cessato il rapporto di lavoro. In definitiva, ... ad ogni anno di prestazione di lavoro - e relativa retribuzione - corrisponde il diritto a percepire la corrispondente quota di indennità di fine rapporto o anticipazione sulla stessa".*

In chiave prospettica non può non ricordarsi che in quest'ottica, si pone, del resto, anche il nuovo standard contabile "ITAS 15 - Benefici per i dipendenti", che prevede: *"25. Il trattamento di fine rapporto e i trattamenti similari rappresentano benefici cui il lavoratore ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile o dei contratti nazionali e integrativi applicabili e in vigore alla data di chiusura del bilancio. 26. Con riferimento ai benefici per il trattamento di fine rapporto, o trattamenti similari, le amministrazioni sono soggette alle seguenti due discipline contabili, da applicare in ragione di quanto previsto dallo specifico contratto di lavoro con il dipendente: a) Rilevazione di un costo d'esercizio, per il versamento della quota maturata nell'anno a favore del dipendente ad uno specifico ente, sul quale grava la corresponsione del beneficio successivo alla conclusione del rapporto di lavoro. b) Rilevazione di una passività di importo pari ai benefici maturati dal dipendente alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati; l'importo di competenza dell'anno di riferimento del bilancio di esercizio è iscritto fra i costi del personale. Nel caso di cui alla lettera a), le quote versate, di anno in anno, allo specifico ente rappresentano l'unico contributo che l'amministrazione è tenuta ad assolvere, ed è escluso ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote stesse. Nel caso di cui alla lettera b), la passività relativa al trattamento di fine rapporto, o trattamento similare, è congrua quando è pari a quanto si dovrebbe corrispondere al dipendente nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessasse alla data di chiusura del bilancio. In tal caso la passività si estingue successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, mediante il pagamento al dipendente di quanto maturato".*

Per le ragioni ora evidenziate emerge la non parificabilità della posta contabile "Fondo accantonamento TFS - TFR" - capitolo di spesa 321960/1/1, in quanto pari

ad euro 18.499.385,02 anziché ad euro 39.625.556,00, con conseguente rideterminazione del disavanzo in euro 93.456.834,07.

Per le stesse motivazioni non può essere parificata la correlata trasposizione patrimoniale del suddetto fondo, ossia il punto C del passivo dello stato patrimoniale "Trattamento di fine rapporto".

**3.2.2.** A seguito di alcune richieste di chiarimenti formulate in sede dell'udienza di pre-parifica del 9 luglio 2025 in ordine ad alcune poste a residuo, l'Ente regionale ha fornito riscontro con nota dell'11 luglio 2025.

Valutata la risposta della Regione, sono emerse le criticità di seguito indicate.

- Residuo attivo 3826/2013, euro 318.841: dal 2018 non sono stati rilevati ulteriori incassi. Atteso che è stato completamente iscritto nel relativo fondo svalutazione crediti se ne monitorerà l'eliminazione dal bilancio.
- Residuo attivo 1568/2017, euro 2.118.899,87: questo residuo è relativo a risorse FSC afferente alla programmazione 2007/2013 e confluite nella delibera 2/21 che ingloba tre cicli di programmazione FSC (2000/2006 – 2007/2013 – 2014-2020); la Regione ha riferito che le progettazioni non sono state ultimate e ne motiva la permanenza in bilancio. Si ritengono necessari specifici approfondimenti relativamente alla quota parte inserita nel 2017.
- Residuo passivo n. 3527/2017, euro 942.070,49: la Regione ha affermato che *"la fase di rimodulazione risulta in corso di perfezionamento"* (cfr. nota RA 113445/24 del marzo 2024). Questa Sezione ritiene necessario un approfondimento in merito alle ragioni del ritardo nella definizione.

Le motivazioni sopra indicate impongono una parificazione con riserva dei residui sopra indicati.

**4.** Successivamente, il Collegio ritiene di dover esaminare quanto formulato dalla Procura erariale nelle conclusioni della memoria depositata in ordine *"alle valutazioni della Sezione per il Controllo riguardo alla opportunità di esprimere una riserva sulla modalità di determinazione dell'importo trasferito all'Agenzia per l'Ambiente e sottolineando*

comunque l'esigenza di formulare puntuali raccomandazioni a tale riguardo" si rappresenta quanto segue.

A seguito della sentenza 4 gennaio 2024, n. 1 della Corte costituzionale è stato approfondito il disposto dell'art. 29, comma 1. lett. "a" e "b" della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 che individua fra le entrate di Arpa – Agenzia regionale per la protezione ambientale una quota del Fondo sanitario regionale *"determinata secondo i parametri fissati dalla Giunta regionale"* in riferimento ai posti delle dotazioni organiche degli *ex* Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende Usl già trasferiti all'Agenzia, nonché ai servizi che l'Agenzia medesima è tenuta ad assicurare alle Aziende sanitarie della Regione ai sensi dell'art. 20, comma 1, della medesima legge.

La Corte costituzionale, in particolare, ha richiamato l'art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011, che richiedendo la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale attraverso *l'"adozione di un'articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire <separata evidenza> delle grandezze ivi tipizzate"* anche per la *"spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA [...]* impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire [i livelli essenziali di assistenza], a pena di violazione dell'art. 117, secondo comma lettera "e" Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" (cfr. punti 4.1 e 4.6 della motivazione della sent. n. 1 del 2024).

Le Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte con l'ordinanza n. 8/2025/DELC hanno osservato quindi che *"non è sufficiente separare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all'interno di quest'ultima, è fondamentale garantire una costante identificazione e separazione fra prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di destinare <risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi>".*

Ciò premesso, l'art. 29, comma 1. lett. "a" e "b" della l.r. n. 64 del 1998 deve necessariamente essere letto alla luce del principio sopra richiamato, in quanto

demanda a delibera di giunta regionale i parametri per l'individuazione della quota del fondo sanitario regionale da destinarsi a finanziamento dell'Agenzia.

Al riguardo, l'art. 117, comma 3, della Costituzione individua fra le materie di legislazione concorrente quelle relative al coordinamento della finanza pubblica; l'art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011, norma interposta, esprime quindi il principio generale necessario per la definizione del precetto della norma regionale, che troverà perciò la propria compiuta determinazione ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 118 del 2011, con la conseguenza secondo la quale la deliberazione della Giunta regionale dovrà dettare parametri tali da *"individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA [nel rispetto] dell'art. 117, secondo comma lettera e), Cost., in materia di armonizzazione di bilanci pubblici"* (cfr. sent. n. 1 del 2024 cit.).

Con particolare riferimento all'oggetto del presente giudizio è opportuno ricordare che in sede istruttoria l'Agenzia regionale ha dichiarato di aver ricevuto nell'anno 2024 un trasferimento regionale, di cui all'art. 29, c. 1, lett. a) della L.R. n. 64/1998, pari ad euro 12.496.000,00, evidenziando che *"nella programmazione delle attività l'ARPA Abruzzo fa riferimento ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Ambientali (LEPTA), previsti dalla legge 132/2016, e non ai LEA di stretta appartenenza al perimetro sanitario"*. Dall'analisi dei mandati emessi dalla Regione Abruzzo a favore di ARPA, risulta un mandato di euro 12.496.000,00 emesso nell'esercizio 2024 a copertura, così come specificato nella descrizione del mandato, delle *"spese di funzionamento attività 2024"*. Ciò premesso, anche considerata la sopra richiamata sentenza n. 8/2025/DELC la Regione deve provvedere all'attuazione del disposto dell'art. 29 della l.r. n. 64 del 1998, come sopra delineato, provvedendo quindi all'adozione di delibera di Giunta regionale con la quale dettare i criteri per l'individuazione della spesa specificamente ricollegata ai LEA.

5. Nella Requisitoria, il Procuratore regionale ha, altresì, evidenziato che *"non appaiono del tutto persuasivi i chiarimenti forniti in merito all'operazione compiuta a seguito dell'art. 5 l.r. 22/2024, riguardante un "trasferimento indiretto" a FIRA spa, sotto diversi profili, non ultimo quello relativo alle norme in materia di divieto di soccorso finanziario contenute nell'art. 14 del TUSP"*.

**5.1.** Giova, al riguardo, evidenziare che durante l'analisi della copertura delle leggi di spesa promulgate dalla Regione Abruzzo nell'anno 2024, le cui risultanze sono riportate nella deliberazione n. 82/2025/RQ, erano emerse potenziali criticità proprio in merito all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2024 n. 22.

Con tale disposizione normativa era stata concessa a FIRA s.p.a. l'autorizzazione all'utilizzo diretto delle risorse per refluenze di cui alla cartolarizzazione "*D'Annunzio*", accertate e detenute dalla stessa società e ciò nei limiti dell'importo di euro 500.000,00, soggetto a rendicontazione.

**5.2.** La società poteva disporre di tali refluenze per gli adempimenti connessi all'esecutività della sentenza della Corte di cassazione 11 dicembre 2023, n. 34539, che nel confermare la decisione n. 197/2019 della Corte di Appello di L'Aquila, qualificava FIRA s.p.a. come soggetto legittimato passivo, in luogo dell'ASL di Pescara, per la sua attività di monitoraggio finanziario e di gestione e liquidazione delle spese delle aziende ospedaliere in virtù della legge regionale n. 15 del 2004, in vigore nel periodo in cui si è generato l'oggetto del contenzioso.

Tale procedimento evidenzia una gestione fuori bilancio che si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. e con la norma interposta costituita dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in quanto a fronte di una posizione debitoria sostanzialmente riconducibile agli enti del sistema sanitario e conseguentemente alla Regione, il bilancio regionale non registra la stessa né a livello di incremento del disavanzo (sanitario) né individua - all'interno dello stesso - le risorse per farvi fronte (ad esempio mediante la costituzione di apposito fondo). La predetta mancata rappresentazione in bilancio, che a monte, ha determinato la mancata emersione di un titolo giuridico in forza del quale la Regione è tenuta in proprio al pagamento delle somme in parola, può ingenerare a valle dubbi sulla possibile elusione, in chiave prospettica, ove l'operazione venga ulteriormente reiterata in successive fattispecie analoghe generando un'alterazione della rappresentazione del risultato finanziario della società, del principio fondamentale della materia coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, TUSP, che stabilisce un

generale divieto di “*soccorso finanziario*” delle società partecipate da parte degli enti pubblici partecipanti, nonché il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (su cui cfr. Corte cost. sentenza n. 110/2023).

**5.3.** Pur condividendo quanto rappresentato dalla Regione in ordine al peculiare vincolo di destinazione delle risorse in parola, *ab origine* destinate a far fronte al disavanzo delle Asl, le somme derivanti dalla chiusura della cartolarizzazione, nell’anno 2021, avrebbero dovuto, comunque, essere trasferite alla Regione Abruzzo che, tenuto conto del giudizio pendente conclusosi con la sopra richiamata sentenza n. 34539 della Corte di cassazione pronunciata ad esito dell’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 197/2019, avrebbe dovuto creare uno specifico fondo da utilizzare nell’anno 2024, quando si è avuto il pagamento delle somme oggetto di condanna. Il descritto *iter* amministrativo avrebbe garantito l’adozione da parte dell’Amministrazione regionale dei dovuti stanziamenti e delle consequenziali scritture contabili garantendo la tracciabilità nel bilancio di tutto il procedimento.

L’omissione di stanziamenti specifici e delle correlate scritture contabili evidenzia come tale operazione sia stata posta in essere al di fuori del bilancio regionale quale strumento fondamentale di programmazione finanziaria.

**5.4.** In punto di fatto e, tenuto conto della rilevanza che la questione può dispiegare nei successivi esercizi, va evidenziato che nel corso dell’istruttoria è anche emerso che l’importo a disposizione di FIRA s.p.a. a seguito della chiusura della cartolarizzazione “*D’Annunzio*” e prima del pagamento delle somme di cui alla sentenza 34539 del 2023 era pari ad euro 644.454,59 e che la somma residua a valle del contenzioso in analisi non è stata ancora riversata sul bilancio regionale. Al contempo, nella relazione del Collegio sindacale al bilancio 2024 di FIRA s.p.a., si “*richiama l’attenzione sui numerosi procedimenti civili che vedono coinvolta Fi.R.A., (nella maggior parte dei casi insieme alla Regione Abruzzo) per il ruolo svolto negli anni 2004/2009 come tesoriere delle Asl Regione Abruzzo chiamate in giudizio come convenute principali. Negli anni indicati, Fi.R.A aveva il compito di effettuare i pagamenti delle fatture intestate alla ASL a favore di strutture convenzionate dopo avere ricevuto le relative autorizzazioni*

*da parte della Direzione Sanità o da parte delle ASL. La relativa disposizione di pagamento veniva eseguita sui c/c intestati non alla FiRA ma alle rispettive Asl di competenza, conti correnti la cui provvista era garantita dal Fondo Sanitario Regionale. Le somme richieste a Fi.R.A. nei vari giudizi riguardano interessi di mora su prestazioni pagate in ritardo e spese di lite ma i debiti sorti negli anni 2004/2009 erano in capo alle Asl ed alla Regione Abruzzo e dunque non possono comportare impatti economici e finanziari che arrecano pregiudizio nel bilancio della Fi.R.A. E' pertanto necessario che gli uffici Fi.R.A. terminino prima possibile la ricognizione del contenzioso pendente e potenziale individuandone il perimetro di rischio e che si proceda alla definizione di una linea di intervento in collaborazione con la Regione Abruzzo per la tempestiva attivazione da parte della stessa Regione di un fondo dedicato a copertura dei rischi che altrimenti potrebbero pregiudicare la continuità amministrativa di Fi.R.A. S.p.A".*

**5.5.** Conclusivamente, le criticità sopra evidenziate, pur non direttamente rilevando in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione del corrente esercizio della Regione – alla luce degli elementi di fatto ora ricordati sul rischio da analoghi contenziosi gravante su Fi.R.A. – impongono l'adozione, a partire, dall'esercizio in corso, di adeguate misure correttive, volte all'individuazione, nel bilancio regionale, di adeguate coperture prudenziali, nonché alla chiara evidenziazione del soggetto passivo ultimo su cui le posizioni debitorie oggetto di contenzioso devono gravare.

**6.** Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove sono evidenziate diverse criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa, che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, richiedono l'adozione di adeguati interventi correttivi, nonché suggerimenti di modifiche e di riforme ritenute opportune al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Per quanto attiene alle criticità accertate si segnalano, in particolare, quelle di seguito ricordate.

**6.1.** Per quanto attiene ai Fondi strutturali e di investimento europei, la relazione, a seguito dell'istruttoria compiuta, dà conto della dotazione finanziaria, dell'importo della spesa certificata e dello stato di avanzamento dei singoli programmi, formulando, laddove riscontrati ritardi, il monito ad accelerare i processi amministrativi, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire il pieno e utile impiego delle risorse.

Del pari, la relazione allegata riferisce analiticamente in merito allo stato di attuazione dei progetti PNRR e/o PNC dei quali la Regione è soggetto attuatore, così anche evidenziando le criticità derivanti dal mancato rispetto dei termini di volta in volta previsti.

Si fa riferimento alla Missione 2 – Componenti 1 e 2, alla Missione 5 – Componente 1, e alla Missione 6.

In particolare, per quanto riguarda la Missione 6 – Salute sono state riscontrate criticità attinenti alla progettazione incompleta e ritardi nell'avvio e nella realizzazione delle opere; molti progetti attinenti alla *Telemedicina* sono fermi alla fase progettuale, altri alla fase di collaudo; anche per le *Grandi apparecchiature* sono stati rilevati ritardi rispetto ai termini previsti e i fondi PNRR non risultano sufficienti a coprire i lavori necessari; per i progetti "*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*" si sono verificati ritardi nell'avvio dei lavori; alcuni progetti risultano in attesa di approvazione e altri sono ancora in fase contrattuale.

I ritardi nella esecuzione dei progetti rientranti nella Missione 6 evidenziano il rischio concreto del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, con conseguente perdita di risorse, aggravio fiscale per la comunità e rischio di doverne render conto in sede europea.

**6.2.** Il settore sanitario ha evidenziato un importante disavanzo, quantificato in euro -103.781.778,68, secondo quanto rilevabile dalle deliberazioni di Giunta regionale con le quali sono stati approvati i bilanci di esercizio degli Enti del Servizio sanitario regionale.

La Sezione auspica la riduzione di detto disavanzo attraverso un efficientamento delle misure già avviate con i piani di razionalizzazione.

Inoltre, in ragione delle criticità riscontrate, così come analiticamente e integralmente esposte nell'allegata relazione alla cui lettura si rimanda, questa Corte raccomanda la tempestiva e puntuale ricognizione dei residui, attraverso la verifica della loro conservabilità in ragione di valido titolo giuridico, il rispetto dei termini di pagamento, l'osservanza dei tetti di spesa farmaceutica attraverso una attenta attività di monitoraggio, la prosecuzione delle azioni intraprese per l'abbattimento delle liste di attesa.

**7. Devono inoltre essere richiamate le seguenti criticità:**

- una non efficiente gestione dei residui, per quanto attiene sia alle riscossioni che ai pagamenti, che incide negativamente sullo smaltimento delle posizioni creditorie e debitorie pregresse;
- il non completo rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti;
- la mancata tempestiva regolarizzazione dei provvisori di spesa, con la correlata incertezza in ordine alla possibile emersione di potenziali debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- la non adeguata motivazione dell'esclusione di alcuni capitoli nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità in particolare del capitolo 32104-1.

8. Tutto quanto sopra esposto e considerato, anche alla luce delle conclusioni orali della Procura regionale e del Rappresentante della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio,

**PARIFICA CON RISERVA**

nei termini e nei sensi di cui in motivazione:

- il residuo attivo 3826/2013;
- il residuo attivo 1568/2017;

- il residuo passivo n. 3527/2017;

### **PARIFICA**

nelle sue rimanenti componenti il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2024, ad eccezione delle seguenti poste, che risultano sottostimati nei termini di cui in parte motiva, in quanto pari ad euro 18.499.385,02 anziché ad euro 39.625.556,00:

- "Fondo accantonamento TFS – TFR" – capitolo di spesa 321960/1/1;

- punto C del passivo dello stato patrimoniale "Trattamento di fine rapporto";

### **ACCERTA**

il conseguente incremento del disavanzo della parte disponibile da euro 72.330.663,09 a euro 93.456.834,07;

### **APPROVA**

l'annessa Relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

### **DISPONE**

che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Abruzzo per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

### **ORDINA**

che, a seguito del deposito, copie della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al

Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

L'Estensore  
Andrea DI RENZO



Il Presidente  
Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA

